

LA RICUSAZIONE

La ricusazione è lo strumento che consente di sostituire il giudice, nei casi in cui questi aveva l'obbligo di astenersi e non lo aveva fatto.

Infatti, ciascuna delle parti può proporre ricorso in ricusazione al fine di ottenere la sostituzione, in seno al Collegio giudicante, di un dato giudice.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte (se può stare in giudizio da sola) o dal difensore e da depositarsi nella segreteria della Commissione, deve contenere:

- i riferimenti necessari ad individuare la controversia;
- i motivi della ricusazione;
- i mezzi di prova a sostegno delle motivazioni.

Il deposito del ricorso per ricusazione comporta la sospensione del processo, che è disposta con ordinanza non impugnabile.

L'ordinanza con la quale il Collegio decide in merito alla ricusazione deve, per il caso di accoglimento, contenere l'indicazione del giudice destinato a sostituire quello ricusato.

Riferimenti normativi

- art. 6 D. Lgs. n. 546/92;
- art. 52 e seguenti C.p.c.;
- circolare n. 98/E del 23 aprile 1996

Luglio 2010